

Zivilstandsregister zu (vgl. PLANIOL-RIPERT, *Traité élémentaire de droit civil*, 3. A. 1946, I N. 649 ff.). Diese Bestimmungen können jedoch für die Auslegung von Art. 34 und 49 ZGB nicht wegleitend sein. Das schweizerische Recht lässt die Verschollenerklärung einer in hoher Todesgefahr verschwundenen Person innert viel kürzerer Frist zu als das französische und kommt den Interessen der Hinterbliebenen auch bei der Ausgestaltung der Wirkungen der Verschollenerklärung weiter entgegen als dieses letztere. Namentlich gestattet es die Auflösung der Ehe mit dem Verschollenerklärten (Art. 102), während sich der Gatte eines «absent» nach französischem Recht niemals wieder verheiraten kann (PLANIOL-RIPERT a.a.O. N. 490). Das schweizerische Recht darf daher bei der Regelung der Todeseintragung füglich strenger sein als das französische.

Das deutsche Gesetz über die Verschollenheit, die Todeserklärung und die Feststellung der Todeszeit vom 4. Juli 1939, das mit Wirkung ab 15. Juli 1939 an die Stelle der §§ 13 bis 20 des deutschen BGB getreten ist, bestimmt in § 1 Abs. 2, verschollen sei nicht, «wessen Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist», schliesst damit die Todeserklärung im Sinne von §§ 2 ff. für solche Personen aus und sieht in §§ 39 ff. ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung des Todes und des Zeitpunktes des Todes solcher Personen vor. Im Sinne von §§ 2 ff. für tot erklärt werden kann u. a. nach § 6, «wer bei einem Fluge, insbesondere infolge Zerstörung des Luftfahrzeugs, verschollen ist.» Hieraus dürfte sich ergeben, dass der deutsche Gesetzgeber wie im vorliegenden Falle das Bundesgericht den blossen Umstand, dass jemand infolge Zerstörung eines Flugzeugs verschwunden ist, nicht als genügend ansieht, um den Tod als unzweifelhaft erscheinen zu lassen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

56. Sentenza 13 ottobre 1949 nella causa Banca dello Stato del Cantone Ticino contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.

Art. 794 cp. 2 CC. Nel caso d'un'ipoteca d'importo massimo non si deve far luogo alla domanda d'annotazione del saggio dell'interesse.

Art. 799 cp. 2 CC. La modificazione di un atto ipotecario già esistente richiede per la sua validità l'atto pubblico, eccettuate le stipulazioni complementari che liberano il gravato, quali, ad esempio, lo sgravio del pegno, la riduzione della somma garantita. La trasformazione d'un'ipoteca d'importo massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non porta seco una siffatta liberazione.

Art. 794^a ZGB. Bei Maximalhypotheken kann die Eintragung des Zinsfusses nicht verlangt werden.

Art. 799^a ZGB. Die Änderung einer bestehenden Hypothek bedarf zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. Ausgenommen sind ergänzende Vereinbarungen, die auf Aufhebung von Belastungen gehen, wie etwa Pfandentlassung, Herabsetzung der pfandgesicherten Forderung. Die Umwandlung einer Maximalhypothek in eine feste Hypothek bringt keine solche Entlastung mit sich.

Art. 794 al. 2 CC. S'agissant d'une hypothèque d'un montant maximum, l'inscription du taux de l'intérêt ne peut être requise.

Art. 799 al. 2 CC. La modification d'une hypothèque existante nécessite pour sa validité un acte authentique, à moins qu'il ne s'agisse d'une stipulation complémentaire qui libère le grevé, telle, par exemple, que celle qui a pour effet de dégrever le gage ou de réduire la somme garantie. La transformation d'une hypothèque d'un montant maximum en une hypothèque d'un montant fixe n'entraîne pas une libération de ce genre.

A. — Con istromento notarile 5 agosto 1930 Battista Geninazzi concesse alla Banca dello Stato del Cantone Ticino un'ipoteca di primo grado per la somma di 5000 fr. a garanzia di tutti i suoi impegni dipendenti da anticipi in conto corrente.

Nel 1941, dopo la morte del debitore, i di lui eredi conclusero con la banca un accordo nel senso ch'essi si riconoscevano debitori solidali della somma di 4000 fr. risultante dal saldo del conto corrente chiuso il 30 giugno 1941, impegnandosi ad ammortizzare questa somma in ragione di 80 fr. all'anno, con l'interesse del 3,75 %.

Dopo che l'ipoteca di 5000 fr. era stata ridotta a 2740 fr.

e che un'erede del defunto Battista Geninazzi era stata iscritta quale debitrice nel registro fondiario, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, con istanza 22 aprile 1949, chiese all'Ufficio dei registri di Lugano l'annotazione del saggio d'interesse massimo del 5 %. L'Ufficio dei registri respinse però la richiesta, perchè in realtà non si trattava della modifica dell'interesse, ma della trasformazione d'un'ipoteca a garanzia d'un conto corrente in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, trasformazione che esige l'atto pubblico.

La Banca dello Stato del Cantone Ticino interpose un ricorso che il Dipartimento di giustizia, quale Autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario, respingeva essenzialmente per i seguenti motivi: Il consolidamento d'un debito in conto corrente, ossia la sua trasformazione in un mutuo fisso, è una modifica essenziale del rapporto giuridico che deve pertanto essere costatata mediante atto pubblico. Dall'art. 799 CC si evince che l'atto pubblico deve esprimere non soltanto la costituzione del pegno, ma anche la natura specifica del rapporto fondamentale (mutuo fisso o conto corrente), la quale è sempre un elemento essenziale, la cui modifica è disciplinata dall'art. 12 CO.

B. — La Banca dello Stato del Cantone Ticino ha deferito questa decisione al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, adducendo in sostanza quanto segue: Come risulta dal tenore dell'istanza 22 aprile 1949, fu chiesta all'Ufficio dei registri di Lugano soltanto l'annotazione dell'interesse massimo del 5 % senz'alcun cenno all'operazione di consolidamento del conto corrente, la quale del resto era già stata fatta parecchi anni prima. L'Ufficiale dei registri avrebbe quindi dovuto limitarsi a constatare che nel registro fondiario era iscritta un'ipoteca di 2740 fr. e che si chiedeva soltanto l'annotazione del saggio dell'interesse. È irrilevante che si sia in presenza d'un'ipoteca d'importo massimo: nessun disposto vieta agli interessati di far iscrivere nel registro

fondionario, in luogo e vece d'un ammontare massimo, un ammontare determinato, se questo, cogli interessi per tre anni, non supera la somma massima originariamente iscritta. Ma, anche se fosse chiesta l'iscrizione di un pegno a garanzia d'un mutuo fisso anzichè a garanzia d'un debito in conto corrente, non sarebbe indispensabile l'atto pubblico. All'accordo che il debito possa variare liberamente entro i limiti del credito concesso e che sia dovuto un interesse del 3,5 % oltre la commissione subentrerebbe un accordo secondo cui il debito è fisso (ossia non potrà più superare l'importo raggiunto all'atto del consolidamento) e dovrà essere estinto mediante ammortamenti. Un siffatto accordo non significa un mutamento della causa della dazione in pegno.

Tanto l'Autorità cantonale di vigilanza, quanto il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno concluso pel rigetto del ricorso di diritto amministrativo.

Considerando in diritto:

Nel ricorso di diritto amministrativo la Banca dello Stato del Cantone Ticino rimanda alla sua istanza 22 aprile 1949, a tenor della quale è stata chiesta soltanto l'iscrizione di un saggio massimo dell'interesse del 5 %, e rileva espressamente di non aver menzionato la trasformazione del credito dipendente dal conto corrente in un mutuo fisso. Secondo la banca, non si tratta adunque di far subentrare al posto del credito in conto corrente garantito da ipoteca un mutuo fisso, ma di completare l'attuale iscrizione mediante l'annotazione del saggio massimo dell'interesse. Una siffatta istanza non può essere accolta: il diritto di pegno immobiliare presentemente iscritto è una cosiddetta ipoteca d'importo massimo a' sensi dell'art. 794 cp. 2 CC, che indica la somma massima (compresi gli interessi e gli accessori) per cui il pegno immobiliare costituisce la garanzia. Siccome il credito non è garantito nella misura in cui eccede quest'importo, l'annotazione del saggio dell'interesse non ha senso in

siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachenrecht, note 12-15 all'art. 794).

Ma anche se, come l'Autorità cantonale di vigilanza ha ammesso, la Banca dello Stato del Cantone Ticino avesse chiesto che l'ipoteca d'importo massimo fosse trasformata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, l'istanza non potrebbe essere accolta. L'art. 799 cp. 2 CC, secondo cui il contratto di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico, vale in linea di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario già esistente, eccettuate le stipulazioni complementari che liberano il gravato, quali, ad esempio, lo sgravio del pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all'art. 799 CC). La trasformazione di un'ipoteca d'importo massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non porta seco una siffatta liberazione, ma ha come conseguenza, anche se il debito non è aumentato, la trasformazione dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla trasformazione risulterebbe un aumento del debito, poichè all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. verrebbero ad aggiungersi gli interessi del mutuo. Una siffatta modificazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella forma prevista dall'art. 799 cp. 2 CC (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, anno 1938, fascicolo 12, pag. 82-83).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

57. Arrêt de la 1^e Cour civile du 29 novembre 1949 dans la cause Suchard Holding S. A. contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Marques de fabrique. Transfert (art. 11 LMF). Enregistrement au nom du cessionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF).
Non-cessibilité de la marque sans l'entreprise; principe et exceptions (consid. 2).

Cession d'une marque de fabrique par une société d'exploitation à une société holding qui la contrôle et à qui appartient déjà le procédé de fabrication des produits munis de la marque, celle-ci devant continuer à être utilisée par la société d'exploitation en vertu d'une licence (consid. 3).

Conditions auxquelles une société holding est autorisée à faire enregistrer en son nom des marques individuelles destinées à des produits fabriqués ou mis dans le commerce par des sociétés-filles, sans s'exposer à l'action en radiation pour non-usage de l'art. 9 LMF (consid. 4).

Fabrikmarken, Uebertragung (Art. 11 MSchG). Eintragung auf den Namen des Zessionars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG).

Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grundsatz und Ausnahmen (Erw. 2).

Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der bereits das Fabrikationsverfahren der mit der Marke versehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer Lizenz (Erw. 3).

Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen (Erw. 4).

Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iscrizione al nome del cessionario (art. 7, 7bis, 16 LMF).

Incedibilità della marca senza l'azienda; principio ed eccezioni (consid. 2).

Cessione d'una marca di fabbrica da parte d'una società di sfruttamento ad una società holding che la controlla e alla quale appartiene già il procedimento di fabbricazione dei prodotti muniti della marca, la quale deve continuare ad essere utilizzata dalla società di sfruttamento in virtù d'una licenza (consid. 3).

Condizioni, alle quali una società holding è autorizzata a fare iscrivere a suo nome marche individuali destinate a prodotti fabbricati o messi in commercio da società affiliate senz'esporsi all'azione di cancellazione per mancato uso a norma dell'art. 9 LMF (consid. 4).

A. — Philippe Suchard père a créé en 1826 à Serrières (Neuchâtel) une fabrique de chocolat. L'entreprise s'est considérablement développée en Suisse et à l'étranger. Elle a pris enfin la forme d'une société anonyme, « Suchard Société anonyme », avec siège à Neuchâtel, et ayant pour but, d'après l'art. 3 al. 1 des statuts du 30 octobre 1926, « la préparation, la fabrication et la vente du cacao, des diverses espèces de chocolat et de tous articles similaires », avec la possibilité de « créer elle-même d'autres entreprises